

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società SDM S.r.l., Autotrasporti, è stato condannato in primo grado per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali per i dipendenti operate tra il luglio 2002 e l'ottobre 2006.

Con la sentenza impugnata, la Corte, dopo avere dichiarato la estinzione per prescrizione di una parte delle condotte, fino al giugno 2005, ha rideterminato la pena in mesi 1 di reclusione e 200 € di multa.

A handwritten signature, appearing to read "M. G.", is enclosed within a circular border.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:

1) violazione di legge per omessa notifica all'imputato dell'avviso di accertamento da parte dell'INPS. A tal fine, si fa notare che effettivamente il primo avviso, tentato nel luglio 2007, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non andò a buon fine per irreperibilità dell'indagato e che, quindi, un avviso fu notificato, nell'agosto 2007, presso il curatore fallimentare. Di fatto, il Castilla non è stato posto in grado di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 1 L. 286/83;

2) inoservanza della legge processuale non essendo stata acquisita la prova del materiale pagamento degli stipendi.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato.

3.1. Per quel che attiene alla questione sollevata con il primo motivo, non vi è dubbio che l'atteggiamento interpretativo di questa S.C. circa la notifica dell'avviso di accertamento rivolto all'accusato - onde permettergli di beneficiare dei tre mesi di tempo per la causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 2 bis L. 638/83 - ha finora individuato alcuni punti non controversi secondo i quali: 1) la notifica dell'avviso da parte dell'INPS non richiede forme particolari e, di certo, non quelle previste dal codice di procedura penale (s.u. n. 1855/12; Sez. III, 22.2.05, Jochner, Rv. 230985); 2) ciò che rileva è la «*effettiva sicura conoscenza*», da parte dell'interessato dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti (Sez. III, 22.2.05, Jochner, Rv. 230985); 3) l'avviso dell'INPS può essere validamente sostituito dalla notifica del decreto di citazione (laddove esso presenti i requisiti necessari a porre l'interessato in condizione di conoscere i periodi ai quali si riferisce la contestazione, l'importo da versare e l'organo dinanzi al quale adempire - s.u. n. 1855/12).

Trasferendo i predetti principi nel caso in esame, appare fin troppo evidente che, dovendosi escludere la valida equipollenza del decreto di citazione a giudizio (per mancanza dei requisiti prima indicati), va concluso che giustamente il ricorrente si duole di non avere ricevuto l'avviso e, quindi, essere stato posto in condizione di adempiere nel termine di tre mesi perché mai venuto a conoscenza della contestazione.

E', infatti, errata la soluzione adottata dalla corte territoriale secondo la quale, a fronte presenza della irreperibilità del ricorrente si sarebbe dovuto ritenersi valida la notifica fatta al curatore fallimentare. Se tale figura, infatti, può validamente sostituirsi al responsabile dell'azienda per gli adempimenti di tipo societario ed amministrativi gravanti su di essa, di certo egli non può costituire valido destinatario di un avviso il cui inadempimento prelude ad una responsabilità di tipo penale e, come tale, personale.

Proprio perché, come si diceva, la notifica non richiede formalità particolari, essa avrebbe potuto essere ugualmente valida qualora si fosse accertato che il diretto interessato era stato, comunque, effettivamente avvisato dal curatore o da chi per lui.

Ovviamente, ciò avrebbe dovuto essere dimostrato da chi, nel sostenere l'accusa, deduce l'inoservanza del termine contenuto nell'avviso.

Neanche tale eventualità si è, però, verificata nella specie ed allora non si può che concludere per la invalidità dell'avviso di accertamento, nella specie, notificato a mani del curatore.

Del resto, l'argomentare che precede è coerente con altra recente sentenza ove, per un caso in parte assimilabile al presente, è stato affermato che, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, «*la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente non può ritenersi validamente effettuata presso la sede della società qualora la persona fisica penalmente responsabile sia cessata dalla carica di amministratore*». Nella fattispecie colà esaminata, la Corte aveva annullato la sentenza impugnata per consentire all'imputato, cui era stato notificato l'avviso presso la sede



della società quando non rivestiva più la carica di amministratore, di fruire della possibilità di provvedere al pagamento (Sez. III, 4.12.13, Cliento, Rv. 258077).

L'annullamento è esattamente quello che deve essere stabilito anche nel caso in esame tenendo altresì presente che è stato anche affermato (Sez. III, 28.9.04, De Berardis, Rv. 230316) che, qualora il termine di tre mesi non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento.

3.2. La sentenza impugnata deve essere annullata anche per il secondo motivo.

La prova dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni è, come noto (Sez. III, 25.9.07, Pellé, Rv. 237829; Sez. III, 20.2.13, Zampiccoli, Rv. 255454) presupposto della fattispecie criminosa qui in discussione e deve essere provato dalla pubblica accusa.

Allo scopo, è stato anche ritenuto che i c.d. modelli DM 10 "possono essere valutati, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse" (Sez. III, 14.2.07, Saggese, Rv. 237203; v. anche Sez. III, 46451/09).

Nella specie, tuttavia, nessun cenno è fatto a detti modelli e non risulta esservi nemmeno alcun'altra indicazione obiettiva (ad esempio, escussione dei lavoratori) sicché l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni viene sostanzialmente presunta sulla base di un ragionamento, in sé non privo di logica, ma sfornito di qualsivoglia principio di prova (che ben avrebbe potuto essere acquisito con una istruttoria un po' più accurata).

Come preannunciato, si impone, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio alla luce dei rilievi fin qui fatti e, quindi, anche per la valutazione dell'eventuale termine prescrizionale tenendo presente che, per i fatti di cui si discute, il *dies a quo* è compreso tra il 16.8.05 ed il 16.11.06. Il termine ordinario scadeva tra il 16.2.13 ed il 16.5.14 ma si deve tener conto dei tre mesi riconosciuti dall'art. 2 L. 638/83 nonché delle sospensioni verificatesi dal 21.3.11 al 30.5.11 per astensione dei difensori dalle udienze (e, quindi, da computare per intero) e dal 16.2.10 al 30.11.10 per impedimento dell' imputato ed impegno difensore (da calcolare, *in favor rei*, in misura pari a 60 gg.).

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annula la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Così deciso il 15 luglio 2014

Il Consigliere estensore
(dr.ssa Claudia Mülliri)

Il Presidente
(dr.ssa Claudia Squassoni)

Claudia Squassoni

